(ossia 70 punti su 100), la Commissione procede alla riparametrazione del punteggio, nel modo seguente:

- a) assegnazione all'offerta con il punteggio complessivo migliore del punteggio di 70 punti (punteggio massimo attribuibile),
- b) correlata riparametrazione dei punteggi complessivi assegnati alle altre offerte, mediante utilizzo di una proporzione lineare.

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto, conseguentemente alla riparametrazione, un punteggio minimo di 30 su 70 massimo punteggio disponibile.

La rilevazione dell'eventuale anomalia delle offerte è effettuata, per la parte tecnico- qualitativa dell'offerta, in rapporto al risultato conseguente la riparametrazione.

B) OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30

L'offerta economica deve riportare il prezzo offerto (espresso in cifra e in lettere), inferiore a quello posto a base di gara di euro 21,60.= al netto di IVA e oneri della sicurezza.

Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.

Il punteggio economico verrà attribuito secondo la formula di seguito rappresentata

$$P = P_i \times 40-30$$

dove:

P è il punteggio spettante al concorrente in esame

Pi è il PREZZO INFERIORE ovvero il prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti

Po è il prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio

40 30 è il punteggio massimo attribuito all'"Offerta Economica"

Il punteggio è calcolato con arrotondamento al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5, per difetto se il terzo decimale è minore di 5.

Saranno ammesse solo offerte in ribasso sul prezzo a base d'asta. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi.

Anomalia dell'offerta La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, che si intende integralmente richiamato. Il concorrente dovrà essere in grado di spiegare che l'offerta economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte formulate in sede di offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procederà a verificare le offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.